

L.R. 21/2016, art 69 octies

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per interventi di valorizzazione e promozione dei Cammini del Friuli Venezia Giulia.

CAPO I – Disposizioni generali e ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Regime di aiuto applicabile

CAPO II – Iniziative finanziabili e spese ammissibili

Art. 4 Iniziative finanziabili

Art. 5 Spese ammissibili

Art. 6 Avvio, durata e conclusione delle iniziative

Art. 7 Intensità del contributo

Art. 8 Cumulo dei contributi

CAPO III - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 Presentazione della domanda

Art. 10 Istruttoria della domanda

Art. 11 Concessione del contributo

CAPO IV - VARIAZIONI E PROROGHE

Art. 12 Variazioni

Art. 13 Proroghe

CAPO V - RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 Presentazione della rendicontazione

Art. 15 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

CAPO VI - OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 16 Obblighi dei beneficiari

Art. 17 Annullamento e revoca della concessione del contributo

Art. 18 Ispezioni e controlli

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Rinvii

Art. 20 Norma transitoria

Art. 21 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione, per il tramite di PromoTurismoFVG, di contributi per iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Registro della RCFVG e per iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi, di cui all'articolo 69 octies, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i soggetti gestori dei cammini di cui all'articolo 69 septies, comma 1 della legge regionale 21/2016 per i cammini iscritti al Registro della RCFVG o in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG.

art. 3 Regime di aiuto applicabile

1. Qualora i contributi di cui al presente regolamento rilevino ai fini della normativa in materia di aiuti di stato, gli stessi sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione dello stesso i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento dell'Unione europea.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) la concessione del contributo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento dell'Unione europea di cui al comma 1 impedisce la concessione dei contributi.

5. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

CAPO II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

art. 4 Iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFV.

b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

art. 5 Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 4, lettere a) sono ammissibili:

a) lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

b) piccole opere di infrastrutturazione in funzione della fruibilità del cammino;

c) acquisto e installazione di arredi e attrezzature per strutture a donativo o funzionali al cammino;

d) acquisto e posa in opera di segnaletica e tabellazione;

e) spese per gestione e manutenzione sentieri;

f) spese per forniture di beni e servizi;

g) spese per trasporti di forniture e materiali fino a un massimo di € 2.000,00;

h) spese i per attività di consulenza tecnica legati alla fattibilità di eventuali opere).

2. Per le iniziative di cui all'articolo 4, lettere b) sono ammissibili:

a) spese per attività di promozione e pubblicità;

b) spese per organizzazione di workshop ed educational;

c) spese per attività artistiche, scientifiche, culturali, di comunicazione e sportive.

3. Non sono ammissibili gli oneri per il personale dipendente, l'imposta sul valore aggiunto salvo che la stessa rappresenti un costo.

4. Sono ammesse le spese strettamente connesse alle iniziative finanziate, sostenute solo dopo la presentazione della domanda di contributo.

art. 6 Avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. Le date di avvio e conclusione e la durata dell'iniziativa sono definite con il provvedimento di concessione di PromoTurismoFVG.

art. 7 Intensità del contributo

1. La spesa minima ammissibile è pari a 5.000 euro, la spesa massima è di 50.000 euro per gli interventi di cui all'articolo 4, lettera a) e di 20.000 euro per gli interventi di cui all'articolo 4, lettera b).

2. L'intensità del contributo concedibile non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile.

art. 8 Cumulo dei Contributi

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il beneficiario è tenuto a dichiarare all'atto della domanda e della rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del presente regolamento.

3. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo.

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

art. 9 Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dei contributi, sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto richiedente e redatte a pena di inammissibilità su modello approvato da PromoTurismoFVG e pubblicato sul suo sito internet, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono presentate alla PromoTurismoFVG stessa, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo promoturismo.fvg@certregione.fvg.it, entro il 31 gennaio di ogni anno. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espresso in hh:mm:ss attestata dal file "daticert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

2. Le domande sono corredate della seguente documentazione:

a) una relazione illustrativa contenente:

1) la descrizione dettagliata del progetto con eventuale indicazione del cammino o del tratto di cammino su cui si vuole intervenire, per le iniziative di cui all'art. 4 lettera a);

2) i risultati attesi e le modalità di riscontro degli stessi;

3) quadro economico della spesa dettagliato;

b) per i cammini non iscritti al momento della presentazione della domanda: dichiarazione del soggetto gestore di cui all'articolo 69 septies della legge regionale 21/2016 con la quale si impegna a iscrivere il cammino stesso nel Registro della rete dei cammini della Regione Friuli Venezia Giulia (RCFVG) entro 3 mesi dalla conclusione dell'iniziativa finanziata nel rispetto dei requisiti di cui alla delibera di giunta regionale n. 1078 di data 9 luglio 2021;

- c) la dichiarazione di aver preso visione del contenuto del presente Regolamento;
 - d) la dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) della Commissione 1407/2013, di cui all'articolo 6 del Regolamento *(solo per le imprese e/o per i soggetti che svolgono attività commerciale indipendentemente dallo stato giuridico del soggetto ai sensi del diritto nazionale)*;
 - f) in caso di enti pubblici deliberazione dell'organo competente con cui si autorizza la presentazione della domanda di contributo.
3. Le domande devono essere bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.
4. Le domande si considerano validamente presentate se sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredate della documentazione richiesta oppure con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata della documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
5. Ciascun soggetto può presentare al massimo una domanda per ogni tipologia di cui all'articolo 4.

art. 10 Istruttoria della domanda

- 1. I contributi sono concessi tramite procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
- 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti.
- 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
- 4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'articolo 2, comma 7 della legge 241/2000 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in materia di sospensione dei termini del procedimento.
- 5. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile a contributo, PromoTurismoFVG, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
- 6. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti dall'articolo 9 comma 1;
 - b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, o non è

sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato;

c) il termine assegnato ai sensi del comma 3 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

d) la domanda è presentata con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 9, comma 1;

e) la domanda è trasmessa alla casella di PEC diversa da quella di cui all'articolo 9, comma 1;

f) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

g) qualora la spesa minima ammissibile risulti inferiore a 5.000 euro.

7. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

art. 11 Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con provvedimento di PromoTurismoFVG entro i 60 giorni successivi dal termine di scadenza della presentazione delle domande.

2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.

3. Su richiesta del beneficiario potrà essere liquidato un anticipo del contributo concesso fino ad un massimo del 70 per cento ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000.

CAPO IV

VARIAZIONI E PROROGHE

art. 12 Variazioni

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando a PromoTurismoFVG, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa, apposita richiesta sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contribuzione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. PromoTurismoFVG provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso al beneficiario.

art. 13 Proroghe

1. Eventuali proroghe dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere richieste presentando a PromoTurismoFVG apposita istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata, prima dello spirare del termine per la realizzazione dell'iniziativa.

2. In ogni caso le iniziative sono concluse entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione.

CAPO V

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 14 Presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC indicato da PromoTurismoFVG nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Nel provvedimento di concessione sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione ai sensi del Capo III della legge regionale 7/2000 da presentare a PromoTurismoFVG.

art. 15 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, PromoTurismoFVG ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause e assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
2. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione purché siano mantenute le finalità dell'iniziativa finanziata o alla revoca del contributo ai sensi dell'articolo 17.
3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione non superiore a sessanta giorni, se presentata prima della scadenza del termine stesso.
4. Il contributo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte di PromoTurismoFVG.
5. L'erogazione dei contributi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
6. Il contributo liquidabile non è in ogni caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

CAPO VI

OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

art. 16 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
 - b) consentire ispezioni e controlli;
 - c) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata;
 - d) rispettare gli obblighi di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 e la mancata collaborazione del beneficiario

alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato o la rideterminazione ai sensi dell'art. 32 bis della legge regionale 7/2000.

art. 17 Annullamento e revoca della concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
 - a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
 - c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1;
 - d) nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto di cui all'articolo 69 septies della legge regionale 21/2016 e lo stesso non abbia provveduto all'iscrizione del cammino nel RCFVG entro 3 mesi dalla conclusione dell'iniziativa finanziata;
 - e) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo, ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 12;
 - f) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo del contributo concesso.
3. PromoTurismoFVG comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 18 Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 PromoTurismoFVG effettua presso i soggetti beneficiari, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti richiesti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

art. 19 Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000, alla legge 241/1990, alla legge regionale 3/2021, alla legge regionale 21/2016 e alla legge regionale 14/2002.

art. 20 Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, sono ammesse a contributo le spese sostenute a decorrere

dall'1 gennaio 2021 e le domande sono presentate entro il 31 marzo 2022, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 9, comma 1.

art. 21 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE